

## Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)

## Modifica del [data]

Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ĭ

L'ordinanza 1 dell'11° agosto 1999¹ sull'asilo è modificata come segue:

Art. 17 Videosorveglianza (art. 102e<sup>bis</sup> LAsi)

- <sup>1</sup> La SEM può impiegare un sistema di videosorveglianza all'interno e all'esterno degli edifici che gestisce nel quadro della procedura d'asilo, segnatamente i centri della Confederazione e gli alloggi ubicati negli aeroporti.
- <sup>2</sup> All'interno degli edifici è vietato l'impiego del sistema di videosorveglianza nelle camere, nelle docce, nei bagni nonché negli uffici dei collaboratori della SEM o dei terzi da essa delegati.
- <sup>3</sup> Le registrazioni di dati visivi e sonori sono conservati su un disco duro collocato in un locale chiuso a chiave.
- <sup>4</sup> Se uno stato di fatto lascia presumere un danno a un bene o a una persona, il direttore della SEM o il suo supplente può ordinare un'inchiesta amministrativa.
- <sup>5</sup> Nel caso di un'inchiesta penale, le registrazioni sono trasmesse fisicamente alle autorità di perseguimento penale su un supporto elettronico.
- <sup>6</sup> Il sistema di videosorveglianza è chiaramente segnalato in tutte le entrate, principali e secondarie, dell'edificio.
- <sup>7</sup> I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione appena arrivati in un centro della Confederazione o in un alloggio ubicato in un aeroporto sono informati per scritto, in una lingua a loro comprensibile, sull'esistenza del sistema di sorveglianza e sullo scopo del trattamento dei dati registrati.

<sup>1</sup> RS 142.311

O 1 sull'asilo RU 2019

II

La presente ordinanza entra in vigore il [data].

[Data] In nome del Consiglio federale:

Il presidente della Confederazione, Ueli

Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter

Thurnherr

2